

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 1959

(17^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegno di legge:

« Norme integrative ed interpretative della legge 1° luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale delle aziende private del gas » (584) (D'iniziativa dei senatori Pessi ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 161, 164
GOTELLI Angela, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	163
VARALDO, relatore	163

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Cesare Angelini, Banfi, Barbareschi, Boccassi, De Unterrichter, Di Grazia, Di Prisco, Fiore, Moltisanti, Giuseppina Palumbo, Pezzini, Sibille, Simonucci, Tinzi, Vallauri, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bitossi è sostituito dal senatore Ristori.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Angela Gotelli.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pessi ed altri: « Norme integrative ed interpretative della legge 1° luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale delle aziende private del gas » (584)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative e interpre-

tative della legge 1º luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale delle aziende private del gas ».

Come i colleghi ricorderanno, questa discussione non è giunta alla conclusione, per le preoccupazioni sorte sulla possibilità che il provvedimento, che tende a disciplinare la situazione particolare relativa alla società per azioni « Ansaldo-Coke » di Genova-Cornigliano, sia eventualmente invocato da altre aziende. Sembra, ora, che attraverso alcune modificazioni che il relatore proporrà, questo pericolo non sussista più.

Credo sia opportuno, comunque, far conoscere ai colleghi il testo di una lettera, che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale onorevole Zaccagnini mi ha inviata, con riferimento a questo disegno di legge.

Così scrive il Ministro, in data 2 dicembre :

« Caro Pezzini, è all'esame della Commissione da te presieduta il disegno di legge numero 584, d'iniziativa dei senatori Pessi, Barbareschi ed altri, contenente norme integrative ed interpretative della legge 1º luglio 1955, n. 638, sulla previdenza del personale delle aziende private del gas.

« Il disegno di legge, almeno nelle intenzioni dei proponenti, è diretto a consentire l'iscrizione dei dipendenti della Società Ansaldo-Coke di Cornigliano al Fondo speciale per i dipendenti delle aziende private del gas, senza includervi i lavoratori delle cokerie in genere, i quali sono esclusi dalla previdenza di categoria in quanto tali ultime aziende, secondo un parere emesso in materia dal Comitato speciale amministratore del Fondo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 1º luglio 1955, n. 638, non sono vere e proprie " aziende private del gas " e cioè aziende che " per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas manifatturato alla cittadinanza per usi civili ".

« Il predetto Fondo, che ha lo scopo di corrispondere ai lavoratori del gas un trattamento più favorevole di quello della assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, ha tratto origine da accordi sindaca-

li di categoria e la relativa legge n. 638 del 1955 si basa sugli accordi stessi.

« Ora i dipendenti della Società Ansaldo-Coke non possono considerarsi appartenenti alla categoria cui è destinato il Fondo, e pertanto le vere e proprie aziende del gas sono contrarie all'estensione agli stessi della particolare forma previdenziale.

« L'ammissione del personale della Società Ansaldo-Coke troverebbe giustificazione, secondo i proponenti, nel fatto che tale Società, unica rispetto a tutte le cokerie, ha avuto i propri dipendenti già iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas (Previdengas) scorporato con la entrata in vigore della citata legge 1º luglio 1955, n. 638, che ha istituito in sua vece, l'attuale Fondo di previdenza gassisti ed ha regolato *ex novo* la materia.

« La questione è stata sottoposta al Comitato amministratore del Fondo, del quale fanno parte anche i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori della categoria, e che, ai sensi dell'articolo 6 della ripetuta legge n. 638, è competente ad esprimere parere sulle questioni comunque attinenti all'applicazione della legge medesima.

« Il detto Comitato, nella cui sede sono tuttora discusse e variamente contestate sia la validità della iscrizione dei lavoratori di cui trattasi al cessato Previdengas, sia l'efficacia della iscrizione stessa a legittimare quella al Fondo, pur avendo più volte preso in esame la questione, non ha ancora emesso al riguardo un parere definitivo.

« Come è ovvio, se il Comitato si pronunziasse in senso conforme a quello previsto dal disegno di legge, il provvedimento non avrebbe ragione d'essere, mentre, se una pronunzia nel senso suaccennato si palesasse insostenibile, l'emanando provvedimento verrebbe a creare una situazione anomala destinata ad estendersi indefinitamente nel tempo, in quanto è diretto a consentire l'iscrizione non soltanto dei lavoratori dell'Ansaldo-Coke attualmente in servizio, bensì anche di quelli di futura assunzione.

« Poichè è prassi costante di questo Ministero, in materia di forme speciali di pre-

videnza, di consentire alla traduzione in legge solo di norme che abbiano come base preventivi accordi tra tutte le parti interessate, ti renderai conto come io mi trovi nell'impossibilità di favorire, comunque, un provvedimento legislativo sulla materia, in quanto verrebbe a modificare i presupposti ed il carattere della particolare previdenza di categoria ».

Appena ricevuta questa lettera ne ho data notizia al relatore, senatore Varaldo, il quale, proprio in considerazione delle preoccupazioni manifestate dal Ministro Zaccagnini, ha concordato con gli altri componenti della Sottocommissione alcuni emendamenti.

Ho comunicato queste proposte al Ministro, e l'onorevole Gotelli sarà forse in grado di dirci se, avendo conosciuto gli emendamenti, il Ministro è arrivato a conclusioni diverse da quelle espresse nella sua lettera.

GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministro è rimasto dello stesso parere, anche perchè il disegno di legge in esame continuerebbe a rappresentare un elemento d'innovazione nella procedura che il Ministero segue allorché si tratta di forme speciali di previdenza. In questi casi, infatti, il Ministero, come ha scritto l'onorevole Zaccagnini, è sempre stato favorevole soltanto alle proposte risultanti da accordi preliminari tra le categorie interessate, o comunque accettate dalle stesse categorie. E ciò non si verificherebbe certamente per il provvedimento in esame.

Il senatore Varaldo mi ha presentato il testo modificato, in merito al quale, tuttavia, non potrei che ripetere quanto già dissi nella precedente occasione. Le norme vigenti prescrivono che al Fondo speciale di previdenza siano iscritti i lavoratori dipendenti da aziende che producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas. Ora l'« Ansaldo-Coke » produce ma non distribuisce gas, e quindi il Ministero non può dare il suo assenso ad un'iscrizione, che fra l'altro costituirebbe una violazione di un principio ormai entrato nella prassi.

VARALDO, *relatore*. Come i colleghi certamente ricordano, fu costituita una sottocommissione formata dai colleghi Barbareschi e Banfi e da me, per concordare le modificazioni da apportare eventualmente al testo del disegno di legge.

Risultato del nostro lavoro sono i due emendamenti che verranno fra poco sottoposti all'approvazione della Commissione, e mediante i quali credo siano eliminate le difficoltà prospettate.

Comunque, ritengo opportuno precisare che quando il Ministro afferma che l'iscrizione dei dipendenti dell'« Ansaldo-Coke » di futura assunzione non è opportuna perchè verrebbe a creare una situazione anomala permanente, con tale affermazione esprime soltanto il suo parere sull'argomento e non anche quello del Comitato amministratore del Fondo.

La precisazione ha la sua importanza, perchè, se oggi il Ministro manifesta questo punto di vista, noi sappiamo tuttavia che nel passato altri Ministri espressero sull'argomento un diverso parere, come dimostra un ordine del giorno approvato dalla nostra Commissione all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo nella passata legislatura.

D'altra parte io sono convinto che il presente provvedimento finirà col giovare al Fondo speciale e allo stesso Comitato amministratore i cui compiti risulteranno facilitati, in quanto verrà eliminata ogni incertezza sulle aziende i cui dipendenti hanno diritto all'iscrizione al Fondo.

Ecco ora i due emendamenti.

Il primo riguarda l'articolo 1 e consiste nell'aggiunta della parola « sola » dopo le parole: « ...comprese quelle che oltre al servizio di... », in modo che la fine di detto articolo risulti così formulata: « ...comprese quelle che oltre al servizio di sola produzione del gas svolgevano e svolgono altre attività industriali e commerciali, anche se prevalenti ».

Con questo emendamento viene definita la posizione dei dipendenti della Società « Ansaldo-Coke ».

Il secondo emendamento concerne invece l'articolo 2, e tiene conto appunto della preoccupazione manifestata dal Ministro Zaccagnini, di evitare che il provvedimento costituisca un pericoloso precedente, possa cioè aprire la via all'ingresso nel Fondo speciale anche di quelle aziende che non abbiano le caratteristiche prescritte dalle norme vigenti.

A tal fine proponiamo di aggiungere, alla fine dell'articolo 2, le parole: « ...e che per atto di concessione amministrativa producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas manifatturato alla cittadinanza per usi civili ».

L'intero articolo perciò verrebbe così formulato:

« Debbono essere iscritti al Fondo per gli impiegati ed operai di cui alla legge 1º luglio 1955, n. 638, anche i lavoratori di cui all'articolo precedente dipendenti da aziende private del gas istituite dopo l'emanazione della stessa legge e che per atto di concessione amministrativa producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas manifatturato alla cittadinanza per usi civili ».

È evidente che con questa formulazione si evita ogni ambiguità d'interpretazione circa i requisiti che le aziende debbono possedere affinché i loro dipendenti abbiano diritto all'iscrizione al Fondo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione dei singoli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 9, primo comma, della legge 1º luglio 1955, n. 638, contenente norme per la previdenza del personale delle aziende private del gas, s'interpreta nel senso che sono obbligatoriamente iscritti al Fondo gli impiegati ed operai, sia attualmente in servizio sia di futura assunzione, addetti ai servizi di produzione e distribuzione del gas ed

ai servizi tecnici, amministrativi, contabili ed accessori relativi ai medesimi, dipendenti da tutte le aziende che erano già iscritte, prima della emanazione della predetta legge, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, di cui all'articolo 2 della legge stessa, comprese quelle che oltre al servizio di produzione del gas svolgevano e svolgono altre attività industriali e commerciali, anche se prevalenti.

A questo articolo è stato proposto dal relatore un emendamento, consistente nell'aggiunta dell'aggettivo « sola » dopo le parole « oltre al servizio di ».

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 così emendato.

(È approvato).

Art. 2.

Debbono essere iscritti al Fondo per gli impiegati ed operai di cui alla legge 1º luglio 1955, n. 638, anche i lavoratori di cui all'articolo precedente dipendenti da aziende private del gas istituite dopo l'emanazione della stessa legge.

Faccio presente anzitutto che le parole: « Fondo per gli impiegati ed operai di cui alla legge », ecc. contengono una improprietà. È opportuno dire semplicemente: « Fondo di cui alla legge » ecc. Se non si fanno obiezioni così rimane stabilito.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento, da aggiungere alla fine dell'articolo stesso: « e che per atto di concessione amministrativa producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas manifatturato alla cittadinanza per usi civili ».

Metto in votazione questo emendamento.

(È approvato).

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

17ª SEDUTA (10 dicembre 1959)

Metto ai voti l'articolo 2 il quale, con lo emendamento testè approvato e con la correzione apportata in precedenza, risulta così formulato:

« Debbono essere iscritti al Fondo di cui alla legge 1º luglio 1955, n. 638, anche i lavoratori di cui all'articolo precedente dipendenti da aziende private del gas istituite dopo l'emanazione della stessa legge e che per atto di concessione amministrativa producono e distribuiscono o soltanto distribui-

scono gas manifatturato alla cittadinanza per usi civili ».

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari